

OGGETTO: INCREMENTO PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN SETA S.P.A. MEDIANTE ACQUISTO DI PARTE DELLA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DAL CONSORZIO DI BACINO 16.

Delibera n. del

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione dell'assemblea n. 10 del 12/3/2004, il Consorzio di Bacino 16 (d'ora in poi Consorzio) conferì in house providing la titolarità del servizio di gestione dei rifiuti alla società Seta s.p.a. ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, rinviando a successivo atto l'approvazione del contratto di servizio tipo che la società avrebbe dovuto stipulare con i singoli comuni;

- che con deliberazione dell'assemblea n. 14 del 31.5.2004 il Consorzio approvò la convenzione tipo relativa all'affidamento del servizio di cui al punto precedente;

- che con deliberazione dell'assemblea n. 6 dell'11.7.2008 il Consorzio stabilì di superare la modalità di affidamento in house providing del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani sul territorio di competenza del Consorzio mediante gara a evidenza pubblica per tutti i Comuni del Consorzio, compreso il Comune di Leini;

- che il Consorzio acquisì e progressivamente incrementò la propria partecipazione in Seta s.p.a. in esecuzione dei seguenti atti:

- con deliberazione n. 1 del 25.1.2010, l'assemblea del Consorzio espresse la volontà di procedere all'acquisizione della partecipazione in Seta s.p.a. di proprietà di Amiat, consistente in n. 2.845.000 azioni pari al 35,94% del capitale sociale per un valore nominale di 2.845.000 euro;
- con deliberazione n. 2 del 25.1.2010, nell'ambito dell'accordo sottoscritto tra il Consorzio e la Città di Venaria Reale, si definì la cessione delle quote di Seta s.p.a. al Consorzio per un importo complessivo di 792.595,00 euro pari al 10,01% del capitale sociale;
- con deliberazione dell'assemblea del Consorzio n. 10 dell'1.4.2010 fu dato, tra l'altro, indirizzo per l'acquisizione delle azioni Seta s.p.a. di proprietà del CISA per un valore nominale di 200.249,50 euro pari al 2,53% del capitale sociale;

- che con deliberazione dell'assemblea consortile n. 20 del 24.9.2010 il Consorzio assunse l'indirizzo della contrazione di un mutuo per finanziare l'acquisto delle

azioni di cui sopra, mentre con deliberazione dell'assemblea consortile n. 26 del 30.11.2010 si dava atto dell'avvenuta stipula della scrittura privata di cessione delle azioni possedute da Amiat s.p.a. per il valore nominale di 2.845.000,00 euro;

-che con deliberazione n. 8 del 30.3.2011, l'assemblea consortile approvò le linee di indirizzo e il piano di attuazione dell'affidamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'area omogenea Bacino 16 dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Torino, optando di procedere con affidamento di durata pari a 15 anni mediante procedura a evidenza pubblica cosiddetta "a doppio oggetto", con costituzione di società mista pubblico-privata, ai sensi dell'art. 23-bis della legge 133/2008, come modificato dalla legge 166/2009 e del d.p.r. 168/2010;

-con deliberazione dell'assemblea n. 13 del 24.6.2011 il Consorzio confermò la procedura di gara a evidenza pubblica per la gestione del Servizio integrato attraverso l'apertura del capitale sociale di Seta s.p.a. a un partner operativo, di comprovata esperienza e solidità, confermando al contempo le linee di indirizzo e il piano di attuazione approvati con la citata deliberazione dell'assemblea consortile n. 8 del 30.3.2011;

-con deliberazione n. 16 del 15.7.2011 l'assemblea del Consorzio avviò la procedura di affidamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'area omogenea Bacino 16 dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Torino, mediante espletamento di gara a evidenza pubblica attraverso l'apertura del capitale sociale di Seta a un partner operativo, di comprovata esperienza e solidità, in grado di acquisire una quota di capitale sociale di Seta s.p.a. non superiore al 49% e non inferiore al 40% a un prezzo minimo per azione in ogni caso non inferiore al valore nominale delle azioni di Seta s.p.a., approvando in via definitiva i documenti fondamentali per la procedura consistenti in Convenzione tra Soci pubblici ex art. 30 d.lgs. 28.8.2000, n. 267, nuovo Statuto di Seta, Patto parasociale, Contratto di opzione e Contratto d'investimento;

-con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 21 del 29.4.2013, in esito alle precedenti procedure di affidamento, conclusesi senza aggiudicazione, il Consorzio avviò procedura negoziata, con pubblicazione di bando ex art. 30, d.lgs. 163/2006 s.m.i., per la selezione del socio privato di Seta s.p.a., mediante cessione di partecipazione sociale e stipulazione di convenzione di concessione connessa allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'area omogenea Bacino 16 nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Torino aperta a tutti gli interessati;

-con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 43 del 28.11.2013 del Consorzio venne disposta l'aggiudicazione definitiva della gara a Smaltimenti Controllati SMC s.p.a., il cui esito determinò una cessione solo parziale delle

azioni di Seta s.p.a. in capo al Consorzio, che risulta oggi titolare di 2.324.595 azioni di Seta s.p.a. per un controvalore nominale di 2.324.595,00 euro;

-con deliberazione dell'assemblea consortile n. 17 del 16.10.2018 il Consorzio ha preso atto del subentro di Iren Ambiente s.p.a. tramite acquisto del ramo di azienda dalla Smaltimenti Controllati SMC s.p.a., quale attuale socio operativo di Seta s.p.a.;

-con determinazione n. 80 del 20.12.2018 il Consorzio ha concluso la verifica circa l'efficacia del contratto di cessione di ramo di azienda da SMC s.p.a. a Iren Ambiente s.p.a. verso il prezzo di € 1,19/azione;

TENUTO CONTO che, ai sensi della legge della Regione Piemonte 10.1.2018, n. 1, tra l'altro:

- ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è organizzato, tra l'altro, in ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, ciascuna delle province e della Città metropolitana di Torino, con l'esclusione del territorio della Città di Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata (art. 7, co. 1, lett. b);
- i comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta di cui all'art. 7, co. 1, lettera b) esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'art. 31 del Tuel e dell'art. 33 della medesima l.r. 1/2018, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 9, co. 1);
- entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino, i consorzi di cui all'art. 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 (art. 33, co. 1). Questi ultimi definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e si predispongono alla fusione; all'atto della fusione, il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione (art. 33, co. 4);

RICORDATO che con deliberazione dell'assemblea consortile n. 8 del 20.02.2019 il Consorzio ha manifestato l'intenzione di:

- alienare il proprio patrimonio azionario detenuto nella società Seta s.p.a. e, in particolare, di cedere ai Comuni consorziati interessati, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, le azioni di cui il Consorzio stesso è

venuto in possesso per realizzare la scelta di trasformazione del capitale di Seta s.p.a. da totalmente pubblico a capitale misto pubblico privato;

- esperire, entro il 26.3.2019, una prima fase di verifica delle adesioni dei diversi comuni, tramite atto dell'organo comunale competente, evidenziante la volontà di ciascun comune in merito all'acquisto della partecipazione;

PRESO ATTO che l'Assemblea del Consorzio, con deliberazione n. 14 dell'08.05.2019 accertava un disavanzo di gestione pari ad € 1.423.361,45 e, con deliberazione n. 15 dell'08.05.2019 decideva di dare copertura a tale disavanzo mediante la vendita delle azioni possedute in Seta S.p.A.;

VISTE:

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.11.2019 all'oggetto "V^ variazione al Bilancio unico di previsione 2019/2021 –applicazione avanzo libero per fondo di accantonamento maggiori entrate/maggiori spese – Storno di fondi parte corrente e parte capitale" con la quale, a seguito della lettera del Consorzio di Bacino 16 registrata al Protocollo Generale n. 23321 del 13.11.2019 lo stesso, su nostra richiesta, comunicava che il disavanzo consortile che graverebbe sul Comune di Leini ammonterebbe ad € 99.908,46 e che per tale ragione l'Ente ha ritenuto, sulla base della normativa vigente, di accantonare tale quota;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.06.2020 con la quale l'Ente a seguito:

- della deliberazione del Consorzio di bacino 16 n. 38 del 27/11/2019 con la quale lo stesso ha approvato un percorso di alienazione del patrimonio azionario del Consorzio in Seta;
- della comunicazione del 13.02.2020 con la quale il Consorzio ha offerto ai Comuni di acquisire le n. 2.324.595 azioni che il Consorzio possiede in Seta;

ha ritenuto svincolare la quota accantonata dell'Avanzo di Amministrazione 2019 per la somma di € 99.908,48;

TENUTO CONTO che, in data 27.11.2019 Prot.N.0002798/2019 perveniva al Consorzio nota dalla Regione Piemonte avente ad oggetto "LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2018, N.1 "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI". STATO ATTUAZIONE" con cui si comunicava l'apertura di una fase transitoria per la parziale revisione delle disposizioni di cui alla LR 1/2018 e si segnalava che *"relativamente ai Consorzi che presentano situazioni di prossima scadenza di appalti e/o di organi di amministrazione è opportuno che si proceda all'adozione di atti volti ad assicurare il proseguimento del funzionamento dei medesimi e delle relative attività, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*;

RICHIAMATA la deliberazione n. 38/2019, con la quale l'Assemblea consortile ha ribadito l'esigenza del Consorzio stesso di alienare le azioni in Seta s.p.a. ed ha approvato il percorso di alienazione del patrimonio azionario del Consorzio;

RILEVATO:

- che il Comune di LEINI detiene una quota di partecipazione diretta in Seta S.p.a. pari a n. 401.057 azioni del valore nominale di 1,00 euro, corrispondente al 3,24% del capitale sociale;
- che il Comune di LEINI detiene una quota di partecipazione nel Consorzio pari al 6,93% del capitale sociale;

DATO ATTO che, con comunicazione prot. 398/2020 del 13/02/2020, pervenuta in medesima data e registrata al Prot. Generale dell'Ente n.3747/2020 il Consorzio ha:

- a) offerto ai Comuni consorziati di acquistare le n.2.324.595 azioni che il Consorzio possiede in Seta s.p.a., in proporzione alla quota di ciascun Comune nel Consorzio;
- b) specificato che le azioni sono offerte al prezzo unitario di euro 1,19 (uno/19) corrispondente a quanto pagato da Iren Ambiente s.p.a. in occasione del subentro del ramo di azienda di SMC s.p.a. individuato con procedura concorsuale CUP J39E1100217005, coincidente, peraltro, con il prezzo oggetto dell'offerta economica a seguito di negoziazione formulata in sede di gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato di Seta s.p.a. come da verbale di gara n. 4;
- c) precisato che l'adesione da parte dei Comuni interessati potrà essere limitata a un numero di azioni inferiore a quello offerto pro quota e dovrà essere comunicata formalmente al Consorzio entro il 15 maggio 2020, previa apposita deliberazione consiliare che, per i Comuni non azionisti di Seta s.p.a., dovrà imprescindibilmente recare anche l'approvazione dei documenti fondamentali per la procedura avente a oggetto la selezione del socio privato di Seta s.p.a. consistenti in Convenzione tra soci pubblici ex art. 30 del d.lgs. 267/2000, Statuto di Seta s.p.a., Patto parasociale, Contratto di opzione e Contratto d'investimento;
- d) *omissis...*

RILEVATO CHE dalla tabella allegata alla predetta comunicazione in data 13/02/2020 prot. 398/2020 il Comune di Leini risulta destinatario dell'offerta per l'acquisto di n. 161.062 di Seta s.p.a;

CONSIDERATA l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, tuttora in atto, che ha costretto a rinviare scadenze di diversi adempimenti;

RICHIAMATE pertanto la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 16/04/2020, con la quale si è stabilito di modificare il termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto manifestare la volontà di procedere all'acquisto, pro

quota, delle azioni detenute dal Consorzio in Seta Spa, stabilito con deliberazione dell'assemblea n. 38 del 27/12/2019, dal 15 maggio 2020 al 30 giugno 2020 e, successivamente, la deliberazione n.10 del 14.07.2020, con la quale l'Assemblea consortile ha stabilito la data del 30 Settembre 2020 come termine ultimo del crono programma per l'acquisto delle azioni;

PRESO ATTO che, con riferimento all'incremento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche il d.lgs. 175/2016 prevede:

- all'art. 8 (*"Acquisto di partecipazioni in società già costituite"*), sub co. 1, che *"Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti, sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*;
- l'art. 7, (*"Costituzione di società a partecipazione pubblica"*) sub co. 2, che *"L'atto deliberativo [di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società o di acquisto di ulteriore partecipazione] è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1"*;
- all'art. 5, co. 1 che l'atto *"di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*;

RICHIAMATI i principi che discendono dall'art.5 co.3 del D.Lgs.175/2016 (TUSP), secondo cui le scelte dell'amministrazione devono basarsi su un'accurata istruttoria, nella quale devono essere comparate le diverse forme di gestione, i rispettivi vantaggi e svantaggi, sussistendo dunque l'obbligo di una motivazione dettagliata, che deve esporre lo svolgimento e i risultati dell'istruttoria espletata;

VERIFICATO dunque che, in relazione all'incremento della partecipazione in Seta s.p.a. mediante acquisto delle azioni offerte dal Consorzio sussistono i requisiti necessari a fornire la motivazione analitica prescritta per legge all' art.5 del D.Lgs.175/2016, che può così articolarsi:

1. sussiste il requisito concernente la strumentalità dell'operazione da compiere per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate nell'art. 4, d.lgs.175/2016, poiché il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è certamente da comprendersi, ai fini della congruità delle finalità di cui all'art. 4, d.lgs. 175/2016 tra i servizi di interesse generale menzionati al co. 2, lett. a), riferito a società aventi a oggetto *"produzione di un servizio di interesse generale, ivi*

inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"; peraltro, la legittimità ex art. 4, d.lgs.175/2016 della partecipazione in Seta s.p.a. da parte di questo Comune è già stata verificata in occasione della revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni, come previsto dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. 175/2016, approvate con deliberazioni di Consiglio comunale n. 56 del 29.09.2017, n. 69 del 27.12.2018 e n.59 del 18.12.2019;

2. sussiste il requisito relativo alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta in considerazione degli sviluppi organizzativi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attualmente previsti dalla L.R. n.1/2018, si ritiene essenziale il consolidamento in capo ai Comuni appartenenti al Consorzio del potere di controllo della governance di Seta S.p.A., per il mantenimento degli standard di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio stesso.
3. sussistono i requisiti dell'onere di motivazione analitica relativi alla convenienza economica ed alla valutazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio, così come dettagliatamente analizzati nella Relazione allegata alla presente Deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale. In particolare, in merito ai punti 3.1 e 3.2 della predetta relazione, si richiama, al fine di farla propria, la nota esplicativa pervenuta presso questo ente a firma del Dott. Davide DI RUSSO registrata al Protocollo Generale dell'Ente in data 11.05.2020 al n. 9104, esperto di comprovata esperienza e professionalità non esistente all'interno del Consorzio e dei Comuni e incaricato dal Consorzio a supporto di tutte le parti coinvolte nell'operazione, il quale ha analiticamente motivato l'assolvimento dell'onere motivazionale riferito alla convenienza economica sia sul fronte della congruità del prezzo di vendita che sul fronte della continuità aziendale di SETA;
4. Sussiste il requisito della sostenibilità finanziaria dell'operazione, in quanto la medesima è garantita dalla piena disponibilità da parte del Comune di Leini delle risorse sufficienti a finanziare l'investimento, peraltro contenute se riguardate rispetto ai valori patrimoniali, economici e finanziari evidenziati dal bilancio di Seta s.p.a; in particolare, l'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società SETA SpA, pari a € 58.869,00 viene finanziato con fondi propri di bilancio, costituiti dall'entrata derivante dai dividendi 2019 di SETA S.p.A. stessa assegnati al Comune per € 58.869,00La predetta spesa trova la propria imputazione al capitolo 8930.4/1 "Acquisto azioni SETA" Missione 9 Programma 3-Rifiuti Titolo 3 Macroaggregato 1 del bilancio 2020-2022, annualità 2020.

DATO ATTO che:

- la società SETA Spa, con l'approvazione del bilancio 2019, ha completato il proprio percorso di risanamento e, per la prima volta, ha distribuito utili ai soci per complessivi € 1.816.922;

- il socio operativo IREN SpA, in data 06.08.2020 ha presentato il Piano Industriale di SETA 2020-2024, contenente un business plan che prevede precisi obiettivi di incremento di efficienza ed efficacia del servizio, quali, ad esempio, l'efficientamento del personale, l'introduzione graduale di tariffa puntuale fino ad interessare, in arco piano, il 65% della popolazione, l'incremento della raccolta differenziata dall'attuale 58% circa ad oltre il 65% entro l'anno 2023, portando altresì la quantità di rifiuto indifferenziato pro-capite sotto la soglia di legge di 159 kg/abitante/anno, investimenti volti ad aumentare il valore dei Centri di Raccolta a patrimonio aziendale sia attraverso nuove realizzazioni sia attraverso acquisizioni e ammodernamento di centri di raccolta esistenti, la riduzione del parco mezzi, grazie alla riprogettazione dei percorsi, ammodernamento dello stesso e introduzione di automezzi a basso impatto ambientale; l'aumento della spesa in comunicazione con campagne mirate annuali su tematiche ambientali con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti;

si evince come, alla data di adozione della presente deliberazione, sussistano i presupposti della continuità aziendale di SETA Spa nel tempo, presupposti fondamentali che si sono realizzati solo nel corso del 2020 e, in mancanza dei quali, nel corso del 2019 non è stato possibile il perfezionamento dell'operazione di acquisto;

CONSIDERATO altresì:

- che l'attuale statuto di Seta s.p.a. e il vigente patto parasociale prevedono che la maggioranza delle quote della società debba essere detenuta da soci pubblici, che esprimono peraltro in modo corrispondente e proporzionale gli organi amministrativi;
- la procedura di gara a evidenza pubblica per la gestione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso l'apertura del capitale sociale di Seta s.p.a. a un partner operativo, il cui contratto scadrà nel prossimo 2029, prevedeva nel disciplinare di gara che il socio privato potesse acquisire una percentuale di partecipazione in ogni caso inferiore al 50%;

EVIDENZIATO che, con riferimento alle "ragioni" e alle "finalità" che giustificano la scelta di questo Comune di incrementare la partecipazione in Seta s.p.a. mediante acquisto delle azioni offerte dal Consorzio, risulta corrispondente all'interesse pubblico il mantenimento del controllo pubblico della società Seta s.p.a., in quanto la conservazione di una posizione di controllo nell'ambito della società che gestisce un servizio di interesse generale di importanza strategica per i comuni, quale quello della raccolta dei rifiuti solidi urbani, appare indispensabile per il mantenimento degli standard di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio stesso;

EVIDENZIATO tra l'altro come la scelta del Comune di Leini di acquisire ulteriori azioni in SETA sia dettata altresì dall'esigenza politica di evitare di perdere peso in detta società a fronte della volontà degli altri Comuni soci di acquistare le azioni offerte dal Consorzio, mantenendo così la governance sulle strategie che possono essere adottate ai fini del mantenimento della qualità dei servizi al cittadino, trattandosi di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione stessa

RITENUTO che il predetto intervento finanziario è compatibile *“con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”*, non essendo prevista alcuna erogazione in favore di imprese produttive;

CONSIDERATO quindi che, alla luce di quanto sopra analiticamente esposto e della Relazione allegata alla presente Deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, l'acquisto delle azioni offerte dal Consorzio da parte di questo Comune presenta *“compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*;

RICHIAMATA la determinazione n. 398 del 23.07.2020 con la quale si affidava al Dott. Delfino dello Studio Delfino & Partners l'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento relativamente all'operazione di cui all'oggetto e la conseguente relazione da cui si evincono le seguenti conclusioni:

- *il prezzo pari ad euro 1,19 per azione coincide con quello corrisposto nel 2018 da Iren in occasione del subentro nel ramo di azienda di SMC S.p.a, che era stato, a sua volta, individuato nell'ambito di una procedura di concordato preventivo e, quindi, vagliato dal Tribunale di Milano, pertanto, si ritiene attendibile il prezzo così come determinato, tenuto conto che il percorso di acquisizione delle azioni di Seta spa da parte degli enti consorziati è iniziato nel 2019, a pochi mesi dalla valutazione effettuata nell'ambito della procedura di concordato.*
- *l'incremento delle azioni in Seta S.p.A. da parte dei Comuni consorziati è economicamente utile e garantisce la possibilità di mantenere un controllo pubblico sulla società partecipata, che offre un servizio di interesse generale quale l'igiene urbana, tipicamente inquadrabile fra quelli che concretizzano le finalità istituzionali dell'Ente.*

- o *l'incremento delle azioni in Seta risulta una scelta economicamente vantaggiosa per i Comuni tenuto conto dell'andamento positivo della società, che ha generato negli ultimi anni utili;*

RITENUTO dunque opportuno, che il Comune acquisisca una partecipazione diretta in SETA SPA oggi posseduta dal Consorzio in Seta s.p.a. in misura pari a n. 49.470 azioni, verso il prezzo di euro 1,19/azione e così, per un totale di euro 58.869,00;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 5, co. 3 e 4, d.lgs. 175/2016, il provvedimento di acquisto di azioni va inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti Piemonte, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in capo alla quale sussiste la facoltà di esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis, l. 287/1990

DATO ATTO che il presente schema di deliberazione viene sottoposto a forme di consultazione pubblica in conformità alle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito del Comune per un periodo di 8 giorni e che entro tale termine potranno essere presentate osservazioni;

DATO ATTO che il presente atto verrà trasmesso, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000, al Collegio dei Revisori dei conti per il parere di competenza da allegare alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTI

- lo statuto comunale;
- l'art. 49 del d.lgs. 267/2000 che impone l'apposizione dei pareri dei responsabili dei servizi sulle proposte di deliberazione, fatta eccezione per i meri atti di indirizzo;
- le lett. e) e g) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza all' "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" e sugli "indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza";

RICHIAMATE le deliberazioni:

- C.C. n. 11 del 12.03.2020 all'oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022- aggiornamento";

- C.C. n. 12 del 12.03.2020 all'oggetto: "Approvazione del Bilancio Unico di Previsione 2020/2022";
- G.C. n. 53 del 12.03.2020 all'oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2020/2022":

VISTO il Bilancio Unico di Previsione 2020/2022;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati ed alla presente allegati;

UDITI gli interventi che hanno preso parte al dibattito, tutti riportati nel file audio-video della seduta del _____ depositato e custodito in segreteria ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:

A questo punto, il Presidente, in conformità alle "Linee guida" pone in votazione la presente deliberazione mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale ed a richiesta del Presidente confermato dagli scrutatori, che dà il seguente risultato:

Presenti n.

Favorevoli: n.

Contrari: n.

Astenuti: n.

DELIBERA

-DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto

- A. di assumere come proprie le premesse, prese d'atto e considerazioni tutte, nessuna esclusa, da intendersi integralmente riportate ed approvate;
- B. di procedere all'acquisto delle azioni offerte dal Consorzio di Bacino 16 per un totale di n. 49.470 azioni verso il prezzo di € 1,19/azione, per un totale di € 58.869,00;
- C. di dare atto che la suddetta operazione viene finanziata con fondi propri di bilancio, costituiti dall'entrata derivante dai dividendi 2019 di SETA spa. stessa assegnati al Comune per €. 58.869,00 e che la relativa spesa trova la propria imputazione al capitolo 8930.4/1 "Acquisto azioni SETA." Missione 9 Programma 3-Rifiuti Titolo 3 Macroaggregato 1 del bilancio 2020-2022, annualità 2020;
- D. di trasmettere la deliberazione consiliare a Consorzio di Bacino 16 nonché a Seta s.p.a.;

E. di inviare, ai sensi dell'art. 5, co. 3 e 4, d.lgs. 175/2016 la deliberazione consiliare alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

DI DARE EVIDENZA al presente atto nonché all'allegata relazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza per l'adozione del presente atto, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale ed a richiesta del Presidente confermato dagli scrutatori, che dà il seguente risultato:

Presenti n.

Favorevoli: n.

Contrari: n.

Astenuti: n.

DELIBERA

DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 267/2000.

-

Pr. CONSIGLIO COMUNALE N.57 DEL 29/10/2020